

COMMISSIONE VI.

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		RESCIGNO, <i>Relatore</i>	834
Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1952-53, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, con il quale il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia era stato elevato da 25 a 35 anni. (2878)	831	CESSI	834
PRESIDENTE	831, 832, 833	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	834, 835, 836, 837
GARONIA, <i>Relatore</i>	832	ERMINI	834, 836, 837
RESCIGNO	832	LOZZA	834, 837
CESSI	832	PARENTE	835
LOZZA	832, 833	BERTOLA	835, 836
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	832, 833	Votazione segreta:	
Concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico «Galileo Ferraris» di Torino nella misura di annue lire 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53. (2880).	833	PRESIDENTE	837
PRESIDENTE	833		
BERTOLA, <i>Relatore</i>	833	La seduta comincia alle 9,30.	
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	833	BERTOLA, <i>ff.</i> , <i>Segretario</i> legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).	
Disegno di legge (Discussione):		Discussione del disegno di legge: Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1952-53, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, con il quale il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia era stato elevato da 25 a 35 anni. (2878).	
Trasformazione della Scuola del Marmo di Carrara in Accademia di belle arti, con annesso liceo artistico. (2879)	834	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1952-1953, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, con il quale il limite	
PRESIDENTE	834, 837		

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1952

massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia era stato elevato da 25 a 35 anni.

L'onorevole Caronia, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARONIA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame propone l'abrogazione del decreto luogotenenziale 14 giugno 1945, il quale, per ovviare allo scarso afflusso di allieve nelle scuole di ostetricia e, quindi, alla insufficienza di levatrici nelle varie condotte, aveva elevato il limite massimo di età per l'ammissione a dette scuole da 25 a 35 anni. Fu quello un provvedimento giusto e che valse a eliminare l'inconveniente verificatosi in quel periodo.

Oggi però — dice la relazione premessa al disegno di legge — vi è una plethora di levatrici, per cui, venendo anche incontro ai voti espressi dalla Società italiana di ostetricia e ginecologia e dalla Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche, si propone di riportare il limite di età da 35 anni, come stabiliva il decreto luogotenenziale del 1945, a 25 anni, per eliminare, appunto, l'eccesso di diplomate ostetriche e per assicurare — si legge sempre nella relazione — una migliore preparazione delle ostetriche stesse. Quanto a questa migliore preparazione, mi pare che questa ragione non possa valere, perché una buona preparazione si può avere a 25 come a 35 anni. L'abbassamento del limite di età potrebbe effettivamente servire ad eliminare la plethora. Ma io penso che, riportando il limite a 25 anni, potrebbe, un'altra volta, verificarsi carenza di ostetriche diplomate. Queste plethore e queste carenze non sono in rapporto alla facilità o alla difficoltà di accedere alla scuola, ma alle condizioni del momento.

Anche nel campo della medicina noi abbiamo una plethora di medici: non per questo stabiliamo il limite di età per essere ammessi all'università a 20 o 25 anni. Non c'è limite di età per accedere alla facoltà di medicina, come ad altra facoltà: purché si abbia la licenza liceale, si può essere ammessi, a 20 come a 60 anni. E per quale ragione dobbiamo stabilire il limite di età per queste scuole di ostetricia? Quindi, io proporrei, se non di respingere il disegno di legge, almeno di modificarlo. Anziché riportare il limite di età a 25 anni, come era fino al 1945, o lasciarlo a 35 come è oggi, fisserei il limite definitivo a 30 anni, in modo da assicurare un sufficiente afflusso alle scuole di ostetricia e, nello stesso tempo, porre una certa limitazione. Pertanto, l'articolo unico del disegno

di legge dovrebbe essere modificato come segue:

« Con effetto dall'anno scolastico 1952-53, è abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, e il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia è portato a 30 anni ».

PRESIDENTE. Dichiarò aperta la discussione generale.

RESCIGNO. Condivido perfettamente le osservazioni fatte dall'onorevole Caronia. Anzi, mi permetto di aggiungere due altri argomenti che rendono, secondo me, questa legge inaccettabile. Prima di tutto mi sembra che essa costituisca una limitazione della libertà, perché per tutte le professioni è concessa la possibilità di iscriversi alle varie facoltà a qualunque età. Se a 70 anni voglio laurearmi in legge o in medicina, purché abbia il titolo di studio richiesto per essere iscritto, nessuno me lo può impedire. Non so perché si dovrebbe togliere a una donna che voglia iscriversi alla scuola di ostetricia, anche se ha superato i 30 o i 35 anni, la possibilità di farlo. Il secondo argomento, ed è il più forte, è questo. Specialmente nelle nostre plaghe meridionali, ci sono frazioni di comuni molto lontane dai capoluoghi, dove naturalmente non risiede la levatrice; ci sono delle donne che sono esperte quanto le levatrici. Ora, se queste donne vengono chiamate — e ciò avviene frequentemente — in caso di bisogno, e prestano la loro opera, incorrono in infrazioni alla legge che si risolvono in procedimenti penali e in danni enormi; per cui avviene che queste donne, a un'età anche inoltrata, per evitare tali danni, si recano alla scuola per ottenere il titolo. Perché dobbiamo impedire questa regolarizzazione da parte delle aspiranti levatrici?

Sono, quindi, contrario alla legge. Subordinatamente, aderisco alla proposta dell'onorevole Caronia.

CESSI. Se l'onorevole Rescigno suggerisce di respingere questo progetto di legge, io arrivo a conclusione più estrema, quella, cioè, non solo di respingere il presente disegno di legge, ma di abrogare anche la vecchia legge e di lasciare piena libertà di iscriversi a qualsiasi età.

LOZZA. Propongo di respingere il disegno di legge e lasciare il limite di età a 35 anni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa legge è stata pre-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1952

sentata dal nostro Ministero per ragioni di competenza, in quanto le scuole di ostetricia rientrano nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione; ma forse sarebbe stato più opportuno che l'avesse presentato il Ministero del lavoro; infatti, si tratta di una questione che è stata agitata dalle organizzazioni di categoria delle ostetriche e dalla Società italiana di ostetricia e ginecologia, in quanto risulta che il numero delle ostetriche è oggi tanto elevato che esse non trovano collocamento. Per mio conto, potrei anche aderire alle varie proposte avanzate; però, ho l'obbligo di riferire alla Commissione che si tratta di una legge che ha essenzialmente questo scopo: quello, cioè, di impedire che il numero delle ostetriche sia così alto che esse non riescano a trovare collocamento. Siamo già oggi di fronte a un notevole fenomeno di disoccupazione delle ostetriche.

LOZZA. Questo fenomeno esiste anche per le altre professioni.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo limite per le ostetriche c'era già.

Prego, quindi, la Commissione di voler approvare il disegno di legge. Quanto alla modifica, proposta dal relatore, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo unico del disegno di legge suona in questi termini:

« Con effetto dall'anno scolastico 1952-53, è abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente la elevazione del limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia ».

Il relatore propone di modificarlo come segue:

« Con effetto dall'anno scolastico 1952-53, è abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, e il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia è fissato in anni 30 ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che la Presidenza è autorizzata al coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino nella misura di annue lire 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53. (2880).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino nella misura di annue lire 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53 ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Bertola, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERTOLA, *Relatore*. Penso che la relazione su questo disegno di legge possa essere fatta con pochissime parole, poiché ci siamo già occupati di questo problema, cioè del contributo all'Istituto « Galileo Ferraris » di Torino, che ha indubbie benemeritenze e che fu creato proprio in onore di questo grande fisico piemontese. Infatti, abbiamo già votato ed approvato l'aumento temporaneo del contributo da 35 a 45 milioni. Ora si chiede che questo contributo, che avevamo votato per gli anni 1950-51 e 1951-52, venga considerato come contributo fisso annuale, perché i motivi che hanno determinato l'aumento sussistono ancora.

Come ha già detto l'onorevole Presidente, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole a questo provvedimento. Credo che non occorra aggiungere altro e che si possa approvare senz'altro il progetto di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa alle parole del relatore.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È autorizzata la concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino nella misura di annue lire 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53.

All'onere sopraindicato verrà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1952-53 con i fondi stanziati al capitolo n. 154 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto ».

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1952

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Trasformazione della Scuola del Marmo di Carrara in Accademia di belle arti, con annesso Liceo artistico. (2879).

PRESIDENTÈ. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione della Scuola del Marmo di Carrara in Accademia di belle arti, con annesso Liceo artistico ».

La Commissione finanze e tesoro, rilevato che non c'è alcun nuovo onere per il bilancio dello Stato, ha espresso parere favorevole.

Poiché la onorevole Tibaldi Chiesa, relatore, è assente, prego l'onorevole Rescigno di sostituirla.

RESCIGNO, *Relatore*. Tutti conoscono l'importanza della Scuola del marmo di Carrara. Si tratta di un istituto che per oltre un secolo e mezzo ha avuto carattere di scuola artistica, piena di prestigio, sia in Italia che all'estero. Ora si propone, in vista della sua importanza, di trasformarla in accademia di belle arti, annettendovi naturalmente il liceo artistico. Io credo che il disegno di legge non abbia bisogno di ulteriore illustrazione per essere approvato. In sede di esame degli articoli, vedremo se vi sarà bisogno di qualche emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CESSI. Vorrei un chiarimento. Si tratta solo di un cambiamento di nome o anche di un mutamento di funzioni? Infatti, le accademie di belle arti che hanno una larga tradizione, come quelle di Venezia e Milano, hanno una funzione superiore. Ora, questa scuola di Carrara, che io non conosco, ha veramente funzioni tali da poterla uguagliare alle accademie di belle arti, o non rischiamo piuttosto, così facendo, di abbassare il livello, il valore e la dignità delle accademie di belle arti? Non è una scuola che ha soltanto un carattere pratico, una funzione, non dico artigiana, ma certamente di grado inferiore alla grande tradizione delle accademie di belle arti?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È vero che si tratta di cambiare il nome della scuola, ma anche il valore del titolo che essa rilascia. Non è, quindi, soltanto una questione formale; e, per quanto riguarda la sostanza, non ho bisogno di ricordare alla Commissione la

grande tradizione che ha questa scuola del marmo di Carrara, dalla quale sono usciti scultori illustri e che è una delle più gloriose scuole italiane. Siccome essa ha conservato fino a oggi questo nome di scuola del marmo, — e non vi è nella organizzazione del Ministero della pubblica istruzione un istituto corrispondente, per cui oggi essa ha una figura a se stante — si propone ora di inquadrarla nel novero normale degli istituti artistici, facendola diventare accademia di belle arti, con annesso liceo artistico. Si tratta, insomma, di dare ad essa la configurazione giuridica; ma non si abbassa affatto il livello delle accademie di belle arti, perché, ripeto, la scuola di Carrara, per il momento limitata alla scultura, è una delle più gloriose scuole italiane in questo campo.

CESSI. La mia osservazione si riferiva all'organico. Infatti, nella tabella si parla di una cattedra di scultura di seconda classe, di una cattedra di architettura di quarta classe, di una cattedra di figura disegnata di quarta classe; si viene, quindi, a dare a questi insegnanti un grado certamente inferiore a quello degli insegnanti delle accademie di belle arti. Da ciò nasce la mia perplessità.

ERMINI. Io mi preoccupo piuttosto di un altro fatto. La legge prevede una retroattività niente meno che di dodici anni. Infatti, gli effetti della legge decorrono dal 16 ottobre 1940. A parte questo sistema di dar valore retroattivo a taluni provvedimenti, sistema che non è troppo corretto, io domando quali conseguenze possono derivare da ciò. Quali effetti decorrono dal 1940? Cambiano di valore i titoli conseguiti in questo periodo? Cambia la posizione giuridica dei professori?

LOZZA. Ma non si tratta che di regolare una situazione di fatto, di stabilire per legge ciò che già esiste dal 1940! Tutta questa organizzazione è già in vigore e noi dobbiamo riconoscerla.

ERMINI. Se le cose stanno così, se è questa la spiegazione, io mi richiamo a quello che è stato già osservato ripetutamente in Commissione. Talvolta, di fronte a una situazione che esisteva già da uno, due, tre anni, si è detto: facciamo una sanatoria e non se ne parli più. Ma ora saniamo dodici anni di funzionamento di una scuola. In tal modo diamo coraggio a tutti coloro che istituiscono nuove università senza l'autorizzazione della legge; e ce n'è una che sta sorgendo proprio in questi giorni con tre facoltà, quella di Aquila. Tra dodici anni riconosceremo le lauree rilasciate anche da questa università.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1952

Ciò è molto pericoloso. Io capisco una retroattività di un anno, due anni, anche di tre, che può essere giustificata dalle more della discussione di un progetto di legge, ma non di dodici. Vorrei sentire in proposito il pensiero del Governo.

PARENTE. L'onorevole Cessi ha espresso la preoccupazione che si tratti di una scuola di artigianato, che la legge si propone di trasformare in accademia di belle arti. La scuola di Carrara, come a tutti risulta, è molto antica. Non dimentichiamo che fino agli ultimi decenni del secolo scorso le scuole di modellato classico, nè a Carrara, nè a Venezia, nè a Firenze, nè a Roma, nè a Napoli venivano considerate accademie. Fino ai tempi del Canova questa attività fu considerata un artigianato. Le scuole di modellato classico — così si chiamavano — erano organizzate anche sotto l'aspetto della difesa di categoria tra gli scalpellini. Se l'onorevole Cessi è informato di questa situazione, saprà che nella stessa categoria venivano considerati non solo gli scalpellini veri e propri, ma anche i grandi artisti come il Canova.

Quando il fascismo nel 1923 volle riabilitare questa scuola, che aveva tradizioni artistiche così alte, trasformò l'accademia nella cosiddetta scuola del marmo, aggiungendovi moltissime altre cattedre, che prima non c'erano. Tra le altre vi aggiunse la cattedra di architettura di quarta classe. Queste cattedre col presente disegno di legge vengono trasformate in cattedre di disegno, ecc. La questione, quindi, sta in questi termini. Come, per esempio, l'accademia di Napoli non ha la sezione di architettura o almeno non l'ha funzionante, così quella di Carrara, pur essendo un'accademia vera e propria, non ha una sezione per le arti figurative del colore. Ma non è questo che possa infirmare la validità tipica della funzione dell'università, in quanto è aggiunta, come si rileva dal disegno di legge, una cattedra di ornato di disegno modellato di quarta classe.

Chi è pratico di queste cose, sa che nell'accademia di Carrara si insegna anche la pittura, ma solo in funzione del modellato, e l'anatomia. L'anatomia artistica si insegna come disegno, come modellato e come pittura; quindi, si arriva alla quinta classe dell'insegnamento. Quanto all'osservazione dell'onorevole Ermini circa la retroattività, bisogna tener presente che, in effetti, dal 1923 questa scuola, pur essendo una accademia vera e propria, ebbe una organizzazione e configurazione giuridica che la mettevano in condizione diversa da quella delle altre accademie.

Allora fu operata una trasformazione, non una istituzione, in quanto la scuola esisteva già.

Io non voglio difendere la tesi di una retroattività di 12 anni. La realtà però è che, in pratica, i titoli rilasciati da questa scuola sono accademici e sorgono serie difficoltà nella valutazione di essi in rapporto alle altre accademie. Con questo riconoscimento, se bene ho capito, si vorrebbe attribuire per legge riconoscimento e validità ai titoli che in effetti già avevano. Si tratta, perciò, di una regolarizzazione. E io sarei del parere di non guardare le cose troppo per il sottile sotto l'aspetto giuridico. Possiamo vedere in che cosa incide il disegno di legge: ma se le categorie interessate — e mi pare che il disegno di legge sia stato presentato proprio per venire incontro ai loro desideri — e il Ministero sono d'accordo, direi, di mantenere i termini come sono previsti nella legge.

BERTOLA. Se ho ben capito, di una scuola se ne vorrebbero fare due: cioè, c'era una scuola del marmo e ora si vuol fare una accademia di belle arti e un liceo artistico. Io penso che il punto giuridico più delicato nella questione sia nei seguenti due periodi della relazione:

« Il Ministero della pubblica istruzione, peraltro, aveva autorizzato in via provvisoria il funzionamento dell'Accademia di Carrara col suo primo corso di scultura, e quello del Liceo artistico, col suo primo anno di studio, a decorrere dall'anno scolastico 1940-41 ».

Perciò sin dal 1940-41 questa scuola si trasformò, da una parte in liceo artistico, dall'altra in accademia che completa il liceo artistico, sia pure soltanto nel ramo specializzato della scultura. La relazione continua:

« I corsi hanno continuato poi a svolgersi di fatto negli anni successivi e fin dall'anno scolastico 1943-44 sono stati rilasciati dall'Istituto diplomi di scultura e di maturità artistica, che a rigore — questo è il punto difficile da superare — sarebbero giuridicamente nulli e potrebbero dar luogo a contestazione ».

Se si dà un valore ai titoli acquisiti dal 1943-44 che finora non hanno avuto, che cosa potrà succedere? E quelli che non hanno potuto partecipare a concorsi perché quei titoli non avevano valore — mentre oggi l'acquistano — in quale situazione si troverebbero dal punto di vista giuridico?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei richiamare i precedenti.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1952

Con regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, accanto all'accademia di belle arti, con annesso liceo artistico, di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, si conservò, con un particolare ordinamento didattico, l'accademia di belle arti di Carrara come « Scuola del marmo » (articolo 11), costituita di due corsi paralleli, uno per la figura ed uno per l'ornato e l'architettura, ai quali, poi, per accordi intervenuti col comune, si aggiunse uno speciale corso preparatorio interno della durata di tre anni.

Senonché questo ordinamento *sui generis* non riuscì, praticamente, di soddisfazione nel campo artistico, tanto che il Ministero della pubblica istruzione fu indotto a proporre, fin dal 1940, la trasformazione della predetta scuola del marmo in accademia di belle arti col solo corso di scultura e con annesso liceo artistico: questa trasformazione si ritenne, come tuttora si ritiene, meglio rispondente alle esigenze didattiche e alle tradizioni dell'istituto, quali si erano venute affermando durante oltre un secolo e mezzo di vita, dal 1769 al 1923, nel ramo specifico dell'arte scultorea.

Il progetto ebbe allora, anche, il consenso delle Finanze; ma, in seguito agli eventi bellici ed alla decisione di massima adottata dal governo di rinviare qualsiasi riforma organica, il progetto stesso non ebbe corso. Ora esso è riproposto e viene all'esame della Camera. Precedentemente, il disegno di legge è stato sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, ed io ho appunto sott'occhio il parere favorevole del Consiglio di Stato.

A proposito della retroattività, bisogna tener presente che questa scuola era già accademia di belle arti e che con l'ordinamento autonomo si chiamò scuola del marmo per sottolineare questo suo carattere specifico.

Nel parere del Consiglio di Stato si legge:

« L'articolo 4 dello schema riporterebbe gli effetti del provvedimento al 16 ottobre 1940; in proposito il Consiglio non può non fermare la sua attenzione su questa eccezionale retroattività; ma poiché, a quanto il Ministero dichiara, il provvedimento stesso ora stato preparato sin dal 1940 ed in proposito si era avuto allora anche il consenso delle Finanze, e poiché dello stesso provvedimento si era, perciò, autorizzata la pratica attuazione in attesa della emanazione del decreto

reale a termini di legge, emanazione che fu impedita dagli eventi bellici, il Consiglio ritiene che, in via di sanatoria, la proposta possa eccezionalmente aver corso ».

Praticamente, ai fini strettamente giuridici, i diplomi rilasciati dalla scuola del marmo non possono non avere gli stessi effetti dei diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti, perché questa scuola è accademia di belle arti fin dal 1923.

BERTOLA. La relazione dice diversamente.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho letto alla Commissione il parere del Consiglio di Stato poiché esso riporta le origini della situazione. Il Consiglio di Stato non poteva non fermarsi su una retroattività così importante. Ma è evidente che, poiché ogni qualvolta si presenta un diploma rilasciato dalla scuola del marmo sorgono difficoltà e spessissimo pervengono al nostro Ministero richieste di precisare la natura e il valore giuridico di questi diplomi, è necessario provvedere, per non dover rifare la storia ogni volta. La questione, formale e non sostanziale, è venuta fuori proprio per il fatto che nel 1940, pur non essendo ancora stato emanato il decreto reale di trasformazione della scuola del marmo in accademia di belle arti, fu autorizzata la pratica attuazione del decreto stesso. Ora è necessario regolare questa situazione. E io credo che la Commissione possa con tranquilla coscienza approvare il disegno di legge, che è suffragato da un elaborato parere del Consiglio di Stato, che pongo a disposizione dei membri della Commissione. Non si tratta di una pura e semplice retroattività di dodici anni, il che sarebbe gravissimo; ma di regolarizzare, anzi neppure di regolarizzare, bensì soltanto di togliere i dubbi formali che sorgono ogni qual volta viene presentato a una accademia di belle arti questo diploma della scuola del marmo di Carrara.

Sono a disposizione della Commissione per qualsiasi altra delucidazione.

ERMINI. Mi rendo conto della sostanza del problema e della necessità di risolverlo. Io domando al sottosegretario se non sarebbe il caso, per dare anche formalmente una certa correttezza alla legge, di dire che la accademia di belle arti è istituita con decorrenza dal 1952-53, (non dal 1940, poiché giuridicamente viene istituita ora), ma che i diplomi rilasciati dalla scuola del marmo di Carrara sono dichiarati equipollenti ai diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1952

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non so quali conseguenze tale emendamento potrebbe avere per la situazione economica e giuridica dei professori.

LOZZA. Secondo me, l'unica obiezione che si può fare al disegno di legge, è che il problema doveva essere risolto prima. Bisogna tener presente la situazione in cui si trovano i giovani che sono stati diplomati dalla scuola del marmo di Carrara, i quali, ogni volta che presentano il titolo che ad essi è stato rilasciato, debbono chiedere al Ministero di chiarire la loro situazione. Il problema c'era già da tempo, e tutte le istituzioni di Carrara, la provincia, il comune, si sono battute perché esso fosse risolto. Invece si è tirato avanti. Risolviamo ora finalmente una situazione che la guerra ha reso anormale, e proponiamoci di essere più solleciti per l'avvenire.

Quanto alla soluzione suggerita dall'onorevole Ermini, forse essa potrebbe essere accettabile dal punto di vista giuridico; però temo che ne vengano fuori inconvenienti anche più gravi.

ERMINI. Vorrei fare una proposta. L'onorevole sottosegretario ha dei dubbi su quella che verrebbe ad essere la condizione del personale se dichiarassimo semplicemente la equipollenza dei titoli, il che mi parrebbe la soluzione più corretta. Evidentemente bisognerebbe avere notizie più precise sugli effetti che una modifica di questo genere avrebbe nei riguardi del personale. Pertanto, proporrei alla Commissione di rinviare — ed è la prima volta che io faccio una proposta del genere — in modo che l'onorevole sottosegretario nella prossima seduta ci porti elementi precisi sulla possibilità o meno di accettare un articolo così concepito: « I titoli rilasciati dalla Scuola del marmo a tutti gli effetti sono dichiarati equipollenti a quelli rilasciati dalle Accademia di belle arti, fin dal 1943-44 ».

Se una formula di questo genere non porta conseguenze dannose per il personale, adottandola facciamo una legge corretta anche dal punto di vista formale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non ho nulla in contrario ad un breve rinvio.

LOZZA. Piuttosto che votare un emendamento che potrebbe portare maggiore confusione, è preferibile rinviare la discussione di una settimana; almeno potremo studiare tutto il problema più attentamente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può restare stabilito che la discussione del

disegno di legge si intende rinviata ad una prossima seduta.

(Cosi rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1952-53, del decreto luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, con il quale il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia era stato elevato da 25 a 35 anni ». (2878):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	20
Voti contrari	15

(La Commissione approva).

« Concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino nella misura di annue lire 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53 ». (2880):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertola, Bianchini Laura, Bogoni, Calosso, Caronia, Cessi, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, Ebner, Ermini, Fabiani, Franceschini, Giammarco, Gotelli Angela, Jotti Leonilde, Lozza, Malagugini, Marchesi, Martino Gaetano, Moro Aldo, Natta, Parente, Pavan, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Ravera Camilla, Rescigno, Scaglia, Silipo, Titomanlio Vittoria, Torretta, Vetrone.

La seduta termina alle 10,30.